

PREMESSA

L'obiettivo di queste norme è quello di stabilire un legame di fiducia tra i cittadini, i professionisti e le autorità, e così facendo, di valorizzare la qualità e la specificità dei servizi degli esperti di veicolo a motore.

Il presente Codice Etico vuole essere anche un modello e una guida per le norme etiche di valutazione dei veicoli a motore.

A.I.C.I.S. adotta il seguente

CODICE ETICO

Articolo 1 – Ambito di applicazione delle regole di etica

Qualsiasi persona fisica o giuridica, iscritta all'AICIS, si impegna a rispettare scrupolosamente le norme del presente codice. L'impegno vale per qualsiasi incarico venga assunto.

Alle persone giuridiche può essere concessa l'iscrizione e la certificazione AICIS soltanto se tutti gli esperti che esercitano la loro attività all'interno della struttura in questione siano iscritte all'AICIS e "certificate AICIS" o munite del titolo di esperto europeo "FIEA Licensed".

Nel caso d'iscrizione di persona giuridica, la stessa si impegna espressamente affinché i suoi rappresentanti e tutto il suo personale ugualmente soddisfatti tutti i requisiti del presente codice etico.

Articolo 2 – Ostacoli

Chi sia stato condannato per furto, truffa, possesso di beni rubati, abuso di fiducia, falsa testimonianza, corruzione o per scambio di favori non può ottenere la qualifica "perito certificato AICIS" né di esperto europeo "FIEA Licensed".

Articolo 3 – Incompatibilità

L'esperto iscritto all'AICIS svolge la sua attività in modo indipendente.

Al fine di evitare il rischio di conflitto di interessi gli iscritti all'AICIS non esercitano alcuna attività professionale nei settori della distribuzione e/o riparazione di veicoli e nell'assicurazione.

Articolo 4 – Certificazione

Ogni persona fisica iscritta all'AICIS, senza o con contratto di lavoro dipendente, o qualsiasi persona giuridica che risponda ai requisiti di cui all'art 1, riconosciuta come esperto di veicolo a motore, può ottenere la qualifica di "perito certificato AICIS" o dalla FIEA il titolo di "European Expert – F.I.E.A. Licensed" (purché soddisfatti le condizioni di cui all'articolo 49 del trattato CE, nonché la normativa europea derivata applicabili alle sue attività).

Una persona giuridica può ottenere la "certificazione AICIS" o la "Licenza FIEA" ed i diritti connessi, se tutti gli esperti che esercitano la loro attività all'interno della struttura sono stati certificati.

Solo le persone fisiche possono essere individualmente certificate.

Qualsiasi iscritto desideri ottenere la qualifica di "perito certificato AICIS" deve presentare una formale richiesta scritta presso la segreteria dell'Associazione.

La domanda per ottenere la qualifica di "European Expert – FIEA Licensed" va presentata alla segreteria dell'Associazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e può essere presentata solo da chi abbia conseguito e possa mantenere la qualifica di "perito certificato AICIS".

(L'esperto di veicoli a motore, socio AICIS che voglia essere iscritto nel registro degli esperti europei

-FIEA Licensed-, dovrà inviare un dossier di candidatura, come descritto nell'allegato 2 del Codice Etico FIEA, che comprenda la precisazione dei diplomi e dei titoli professionali, l'esperienza di lavoro certificato rilasciata dall'autorità professionale o da organismi nazionali e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti disciplinari dinanzi ad un organo nazionale. Domanda e file dovranno essere trasmessi a FIEA da AICIS. La procedura per il rilascio della "licenza", il controllo del contenuto del file e l'adempimento delle condizioni richieste saranno controllate dalla FIEA successivamente all'invio del "file" di registrazione da parte di AICIS – operatività 2013).

Articolo 5 – Attività del perito AICIS

L'esperto d'automobile, gli iscritti all'AICIS, ed i "Periti Certificati AICIS", oltre agli esperti europei F.I.E.A. Licensed (che abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge italiana), sempreché ne abbiano le effettive capacità, possono svolgere vari incarichi ed in particolare:

A) per qualsiasi veicolo a motore danneggiato, così come per cicli, veicoli affini e imbarcazioni:

- qualsiasi operazione di ispezione o studio, di accertamento e di valutazione necessaria per determinare l'origine, la quantità e il valore dei danni, nonché le modalità di riparazione;
- esprimere un parere circa la ri-messa in circolazione di veicoli a motore e/o sulle loro condizioni di sicurezza, informando il proprietario e le autorità competenti, se necessario, e fornendo ogni attestato, certificato o autorizzazione necessaria;
- effettuare la ricostruzione d'incidenti nell'ambito d'indagini giudiziarie ed extra giudiziarie;
- valutare il valore dei veicoli nuovi o usati, danneggiati o non;
- in caso di controversia o di richiesta di parte, effettuare le ricerche necessarie a per determinare l'origine e la causa di malfunzionamenti, vizi occulti, difetti di conformità o d'origine, guasti;
- verificare il buon funzionamento e la conformità alle norme di sicurezza dei veicoli;
- verificare le riparazioni effettuate e la congruità dei dati di fatturazione,

B) per qualsiasi merce, oggetto, o manufatto:

- qualsiasi tipo di operazione sia tecnicamente in grado di effettuare garantendo al committente il medesimo livello di professionalità e capacità che può fornire per le prestazioni di cui al punto A.

Articolo 6 – Competenza

1. L'iscritto AICIS ha l'obbligo di informarsi sulla natura e le difficoltà del mandato propostogli prima di accettare l'incarico. L'esperto deve accettarlo solo se ha la convinzione di avere la competenza tecnica, i mezzi e il tempo necessario per svolgerlo correttamente. Egli rifiuta ogni incarico o parte di esso, se non ha le competenze o i mezzi sufficienti.

2. L'esperto che non sia in grado di assumere la missione propostagli, così come indicata al punto 1 del presente articolo, può:

- far svolgere parte della missione ad un esperto competente che si attenga ai principi del presente codice, informandone il committente;
- raccomandare alle parti il nome di altro esperto da lui riconosciuto competente.

Articolo 7 – La formazione continua

1. L'iscritto AICIS deve intraprendere le azioni necessarie a mantenere aggiornate le sue conoscenze e la sua competenza nel campo delle attività peritali; il perito che voglia ottenere o mantenere la qualifica di "perito certificato AICIS" dovrà attenersi a quanto prescritto ciclicamente dall'Associazione, che farà riferimento alle disposizioni adottate in ambito internazionale.

2. Il controllo del rispetto di questo dovere è svolto dagli organismi territoriali e/o nazionali dell'AICIS ed il Socio dovrà celermente rispondere ad ogni richiesta che, nel merito, gli pervenga dalla segreteria nazionale.

3. L'AICIS effettuerà direttamente iniziative di formazione e valuterà le iniziative esterne di altri enti che possano essere riconosciute ai fini della formazione continua.

Articolo 8 – Conflitto di interessi

1. L'iscritto all'AICIS si asterrà dall'accettare qualsiasi incarico se l'intervento è incompatibile con i suoi interessi personali.
2. Quando l'iscritto AICIS collabora, in qualsiasi forma, con altri esperti, le cause del conflitto d'interessi si estendono anche a tutte le altre persone.
3. L'iscritto AICIS deve esporre esaurientemente tutte le circostanze che possono portare a un conflitto di interessi, o che possono dare adito a dubbi sulla sua imparzialità, a qualsiasi persona (fisica o giuridica) stia per affidargli un incarico.
4. Il perito che abbia informato il committente il quale decida di affidargli comunque l'incarico, potrà accettarlo.
5. Un perito AICIS che abbia declinato un incarico, può raccomandare alle parti, i nomi di altri esperti iscritti e/o certificati AICIS, che possano svolgere l'incarico da lui declinato, in quanto gli altri esperti AICIS saranno tenuti ad attenersi ai principi stabiliti nel presente codice. Inoltre, l'iscritto AICIS può far svolgere alcuni incarichi o parte di essi (dandone segnalazione al committente) ad altri iscritti AICIS in quanto vincolati dai principi del presente codice.

Articolo 8 – [Omissis]

Articolo 9 – Pagamento dei compensi all'iscritto AICIS

1. Prima che il committente (inteso come soggetto privato o pubblico) affidi all'iscritto AICIS un incarico, quest'ultimo deve fornire una stima (precisa o con una definizione d'intervallo in relazione ai prevedibili differenti impieghi di tempo o d'approfondimento necessari) dei costi del lavoro che effettuerà, o almeno i metodi di calcolo dei suoi diritti, nonché il periodo di tempo necessario per realizzare l'incarico.
2. L'iscritto AICIS stabilisce i suoi costi e le tariffe delle sue prestazioni con moderazione ed equità. I suoi costi ed onorari non devono essere insufficienti, né eccessivi.
3. L'iscritto AICIS non deve accettare alcuna altra forma di pagamento se non quelle espressamente previste nel preventivo e consentite dalle leggi sulle prestazioni professionali e non dovrà trarre alcun vantaggio dall'incarico.
4. Entro la fine dell'incarico, o nei termini temporali preventivamente concordati, l'iscritto AICIS fornisce al suo committente una fattura accurata e dettagliata.

Articolo 10 – Esecuzione della valutazione

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione della valutazione, l'iscritto AICIS s'impegna a completare le seguenti verifiche, osservazioni e valutazioni minime, nella misura in cui siano possibili e non siano state escluse dal suo mandato. Se non dovesse essere in grado di realizzarle, l'esperto ne spiegherà la ragione.

Le verifiche di minima possono essere elencate come segue:

- identificazione del veicolo (targa, telaio, modello, carrozzeria, colore, tipo di cambio, ecc.), verificando la corrispondenza tra i dati di immatricolazione ed il veicolo stesso;
- verifica del chilometraggio ed esame complessivo dello stato generale del veicolo (interno ed esterno);
- verifica dei documenti con la storia del veicolo;
- controllo del contrassegno e/o del certificato di assicurazione;
- verifica delle cause dell'incidente e del nesso causale con l'eventuale denuncia che dia luogo ad un risarcimento del danno;
- determinare la zona, ampiezza e direzione dell'impatto/i;
- valutare con precisione la natura ed unicità dei danni causati dall'incidente;
- verificare i danni già preesistenti e/o esistenti sul mezzo;

- controllare gli organi di sicurezza e gli obblighi relativi alla revisione periodica tecnica, con impegno ad informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi grave difetto che renda possibile la circolazione contro la legge;
 - definire le tecniche o metodi di riparazione nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - stimare i costi dei danni, indicando i particolari che devono essere riparati o sostituiti, il costo dei materiali, il numero delle ore di lavoro necessarie, nonché l'aliquota applicabile per ogni unità temporale;
 - informare il danneggiato e/o il committente sulla possibilità di riparare il veicolo e, se necessario, sul suo valore di sostituzione;
 - determinare i danni collaterali (traino, durata d'immobilità, i danni agli accessori, ecc.).
2. Nel caso di qualsiasi difficoltà, che possa sorgere durante il mandato e/o che possa rendere più difficile la valutazione e/o comportare una diversa condotta o costi diversi da quanto inizialmente segnalato, l'iscritto AICIS ne darà immediatamente conto al committente, spiegando la causa del ritardo o della difficoltà, ed informandolo dei nuovi termini o dei costi aggiuntivi. L'iscritto AICIS inoltre informa il committente della possibilità dell'interruzione dell'incarico, con riferimento all'articolo 16 del presente codice.

Articolo 11 – Imparzialità

1. Durante un incarico di valutazione, l'iscritto AICIS dovrà sempre tenere a mente che è incaricato di un compito preciso e che, in funzione del presente codice, è tenuto all'imparzialità ed all'onestà. Pertanto egli dovrà in ogni caso restare obiettivo, anche quando l'incarico è a lui affidato o pagato da una delle parti e questa volesse influenzarlo.
2. Di conseguenza, tenendo conto dei legittimi interessi del suo committente, l'iscritto AICIS eseguirà il suo compito con imparzialità.
3. Per quanto possibile, l'iscritto AICIS deve verificare le dichiarazioni e le affermazioni del committente, e se necessario consultare parti terze, testimoni o esperti, o altre figure coinvolte nel sinistro. Il perito deve comunque informarsi circa la loro esistenza, riferire sulle modalità di svolgimento dell'incarico, e nella relazione dare conto delle eccezioni sollevategli, delle dichiarazioni orali o scritte e dei documenti raccolti.
4. L'iscritto AICIS non accetterà un incarico, se non è in grado, per qualsiasi motivo, di garantire che la sua condotta sarà completamente imparziale nei confronti delle parti interessate o delle persone interessate dalla valutazione o dalla controversia in esame.
5. Quando esercitano i propri compiti, gli iscritti AICIS si astengono da qualsiasi commento tendenzioso o diffamatorio nei confronti di ogni persona coinvolta (parti, esperti, riparatori, assicuratori, autorità, ecc).
6. L'iscritto AICIS che, nel corso di una valutazione, ritenga di non potere più garantire la sua imparzialità ha il dovere di informare le parti, nonché d'interrompere la sua missione.

Articolo 12 – Onestà e l'integrità dei periti AICIS

1. Quando l'incarico non è affidato nel quadro di una procedura giudiziaria, l'esperto informa la persona coinvolta nella sua opera sulla natura bonaria del suo mandato, rendendola edotta dell'audizione di entrambe le parti e dell'identità propria e del proprio committente.
2. L'esperto informa le parti interessate che sono libere di affidare l'incarico ad un altro perito.
3. L'iscritto AICIS deve dare ai propri clienti consigli da esperto specializzato. Il suo incarico deve rispettare la relazione con il cliente basata sulla fiducia. Il perito deve preliminarmente informare le parti interessate in merito alla procedura che si propone di portare avanti.
4. Il perito informa le parti interessate su ogni controversia sulla sua conclusione tecnica, sulla valutazione dei danni o dei costi di riparazione, non appena ne è a conoscenza.
5. L'interesse del cliente deve essere l'attenzione principale del perito. Ogni cliente deve avere accesso a tutte le informazioni necessarie relative ai servizi e specializzazioni dell'esperto. L'iscritto

AICIS informa tutte le parti dell'esistenza e del suo personale rispetto del presente Codice Etico, segnalando alle stesse dove sia disponibile almeno via web.

6. Gli iscritti AICIS devono astenersi dal diffondere informazioni incomplete o errate circa cose che conoscono o dovrebbero conoscere.

7. L'iscritto AICIS non può accettare alcun incarico a meno che non sappia di essere pienamente in grado di completarlo per mezzo delle sue competenze, attitudini ed esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 6 del presente codice.

8. L'iscritto AICIS non deve ottenere nessuna forma di pagamento oltre a quanto pattuito, né vantaggi o concessioni di qualsiasi tipo da parte del/i committente/i, intermediario o da qualsiasi altra persona in relazione con l'assegnazione o lo svolgimento dell'incarico. La stessa regola vale pure dopo l'espletamento della missione.

9. In caso di incertezza per quanto riguarda l'intenzione del committente o circa il contenuto del mandato, l'iscritto AICIS deve chiarirsi con il committente prima di accettare l'incarico ed informarlo circa le sue regole di condotta.

10. L'iscritto AICIS non può sostituire il proprietario del veicolo, a meno che non abbia ricevuto un mandato scritto che lo autorizzi a farlo.

11. L'iscritto AICIS deve trasferire, nel più breve tempo, qualsiasi somma di denaro riceva a favore dei committenti, salva la previa autorizzazione dal committente, ai sensi dell'articolo 18 del presente codice.

12. L'iscritto AICIS deve astenersi dal presentare in modo falso o distorto le proprie qualificazioni o esperienze professionali a chiunque si avvicina a lui per l'assegnazione di un incarico, evitando di fare apparire capacità che in realtà non possiede.

13. In generale, l'iscritto AICIS è consapevole del fatto che qualsiasi violazione dei suoi doveri d'integrità può avere effetti negativi non solo sulla sua reputazione, ma su quella di tutti gli esperti di veicolo a motore in generale.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Quando l'iscritto AICIS trasmette informazioni o documenti, egli farà in modo che tali informazioni e documenti siano esclusivamente di natura tecnica e riguardino i suoi servizi, con esclusione di qualsiasi elemento relativo alla privacy delle persone interessate con la procedura di valutazione, salva esplicita autorizzazione ed in questo caso con la previa sottoscrizione delle autorizzazioni previste dalla legge sulla privacy.

2. L'iscritto AICIS dovrà sempre ricevere l'autorizzazione di una delle parti, per trasmettere ad un'altra documenti o informazioni relative alla privacy, che siano state a lui comunicate.

3. L'iscritto AICIS deve garantire che il suo personale o qualsiasi persona che lavora con / per lui si attenga ai sopracitati principi di riservatezza.

Articolo 14 – Audizione di entrambe le parti

1. All'esperto può essere chiesto di svolgere il suo mandato senza l'audizione di entrambe le parti. In questo caso, egli dovrà attenersi alle norme di comportamento di cui agli articoli 11, 12, 13 del presente codice.

2. Quando all'esperto è affidato il compito di ascoltare entrambe le parti, egli è tenuto a verificare che tutte le parti dispongono di un accesso non discriminato alle dichiarazioni ed ai documenti ricevuti dall'esperto nello svolgimento del suo incarico. Egli deve inoltre assicurarsi che tutte le parti possano presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole di tempo. Nel caso non dovesse poi tenerne conto nella sua relazione, l'esperto dovrà spiegarne i motivi.

3. Quando il Perito invia documentazione (documenti giustificativi o informazioni) egli deve accertarsi che il segreto professionale, i segreti commerciali, e la vita privata siano rispettati.

Articolo 15 – Relazione

1. L'iscritto AICIS deve fornire al suo committente una relazione precisa e completa, entro il periodo di tempo concordato e comunicare la relazione nella forma concordata tra le parti.
2. La relazione deve comprendere un riepilogo del processo di valutazione ed in particolare menzionare la documentazione utilizzata ed i documenti o le dichiarazioni provenienti da terzi, da altri esperti, o dalle parti coinvolte. Un elenco dei documenti è da allegare alla relazione, così come tutte le complete osservazioni scritte pervenute da tutti i soggetti interessati.
3. La relazione riporta, se del caso, il carattere giudiziale o bonario (extra-giudiziale) dell'incarico affidato al perito, il carattere amichevole della valutazione, con o senza l'audizione di entrambe le parti, le varie fasi della valutazione, il momento delle indagini (prima o dopo la riparazione), l'identità e la capacità delle persone che hanno presenziato alle operazioni peritali, i documenti trasmessi da parte del proprietario.
4. Il rapporto cita, se del caso, l'intervento di altri esperti.
5. La relazione dovrà anche indicare le ragioni per cui gli elementi di valutazione esposti dal riparatore e / o proprietario non sono stati accolti.
6. L'iscritto AICIS trasmette la relazione contenente un riepilogo preciso dei servizi offerti ed il dettaglio delle spese e commissioni al committente, ai sensi dell'articolo 9. L'esperto, quando prescritto, trasmette copia della relazione finale al proprietario del veicolo.

Articolo 16 – Revoca dell'incarico

1. Se il Contraente revoca l'incarico di valutazione, i servizi forniti devono essere pagati all'esperto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto.
2. Se il Contraente affida l'incarico ad altro iscritto all'AICIS, per la medesima missione, dopo la revoca del precedente, il nuovo esperto iscritto all'AICIS non inizia la propria attività prima che il primo perito sia stato integralmente pagato per le sue prestazioni, spese e tasse.

Articolo 17 – Relazioni con gli altri esperti

1. L'iscritto all'AICIS s'impegna a trattare gli altri esperti che possa incontrare durante la sua missione secondo le migliori regole di condotta. In ogni caso, il perito deve rapportarsi con considerazione e fiducia nei confronti dell'altro esperto.
2. L'iscritto all'AICIS deve evitare, in particolare, di proporre i suoi servizi o di tentare di farsi assumere per una missione che sia già stata assegnata ad un altro iscritto all'AICIS.
3. L'iscritto all'AICIS s'impegna a non parlare in modo diffamatorio o sfavorevole circa un altro esperto o relativamente al lavoro svolto da quest'ultimo. Se gli fosse richiesto di esprimere un parere, l'iscritto all'AICIS dovrà farlo con moderazione, obiettività ed integrità.
4. Eventuali possibili disaccordi o controversie tra i periti non devono interferire con gli interessi del committente.

Articolo 18 – Fondi da parte di terzi

- Salvo diverso accordo con il committente, l'iscritto all'AICIS che possa ricevere fondi da terzi, dovrà:
- trasferire tali fondi su un conto bancario specifico;
 - non tenere questi fondi più del necessario.

Articolo 19 – Assicurazione professionale

1. Gli iscritti all'AICIS sono coperti da una polizza assicurativa di base che esclude la RC nei confronti della compagnia assicuratrice che l'ha emessa. Tutti gli iscritti, ed in particolare i "periti certificati AICIS" sono invitati ad essere coperti da una polizza assicurativa che garantisca la loro responsabilità civile in modo ampio e completo per qualsiasi incarico che possa essere da loro accettato.

2. I termini e le condizioni della polizza di assicurazione supplementare o la mancanza della stessa devono essere comunicate all'AICIS unitamente alla domanda di cui all'articolo 4 quarto capoverso (Per le domande relative alla licenza FIEA l'assicurazione integrativa risulta obbligatoria);

3. Gli iscritti AICIS assicurano che i propri sistemi informatici siano affidabili e sicuri e che i documenti e dati relativi agli incarichi ricevuti, relativamente ai mandati di valutazione assicurativa, non saranno mantenuti oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico, o, in caso contrario al rispetto dell'articolo 21.

Articolo 20 – Comunicazioni commerciali

La comunicazione commerciale da parte di iscritti all'AICIS, volte a promuovere i servizi o l'immagine del perito, devono essere effettuati in conformità con i principi ispiratori della professione di esperto di veicoli a motore, ed in particolare con riferimento a rettitudine, onestà e sincerità.

Articolo 21 – Archivi

1. L'iscritto AICIS deve garantire l'archiviazione dei suoi files dopo la chiusura della pratica per il periodo di tempo richiesto dalla legge e/o dalle regole di condotta, senza contrastare i dispositivi di legge.

2. Il periodo di conservazione degli archivi non deve mai essere inferiore al periodo di prescrizione per le azioni giudiziarie per le quali il committente o un'altra persona avente titolo potrebbero agire contro l'esperto in sede giudiziale.

Articolo 22 – Modifiche

Gli iscritti AICIS devono informare la segreteria nazionale di ogni cambiamento di residenza, recapito o posizione occupazionale temporanea e / o della cessazione definitiva dell'attività di esperto, nonché di qualsiasi circostanza o nuova attività che possa essere incompatibile con l'iscrizione all'AICIS o con la qualifica di "perito certificato AICIS" o di esperto "FIEA Licensed".

Articolo 23 – Rinnovo e revoca della qualifica di "perito certificato AICIS"

La qualifica è concessa per un periodo di 1 anno con possibilità di rinnovo, con il mantenimento dei requisiti.

La qualifica ed il diritto ad utilizzarla nei confronti di terzi sono nulli:

1. se il perito non esercita più la professione di esperto di veicolo a motore;
2. se la qualifica è ritirata in base alle disposizioni del presente codice;
3. se il titolare non è in regola con le posizioni amministrative nei confronti dell'associazione (La segreteria nazionale comunicherà al socio la posizione amministrativa irregolare e la sospensione temporanea o definitiva dall'utilizzo della qualifica).

Articolo 24 – Sanzioni

In caso d'inadempienza al presente Codice Etico da parte del socio l'AICIS può emettere una qualsiasi delle seguenti sanzioni: un avvertimento, una nota di biasimo, la sospensione o l'espulsione dall'Associazione.

Organo competente è il Collegio Nazionale dei Garanti di cui all'art. 14 dello Statuto AICIS.

Il socio AICIS potrà essere sottoposto a un procedimento disciplinare anche in caso di violazione del diritto del lavoro, in materia contabile o fiscale o per la violazione di norme emanate dall'organismo esponentiale della categoria, da organismo di controllo sul settore assicurativo e da ministeri o autorità nazionali o locali nel caso di violazioni connesse con la professione, la materia contabile o quella fiscale.

Articolo 25 – Procedura disciplinare

Ai sensi dell'articolo 24 del presente Codice Etico, l'AICIS può imporre contro i propri soci una delle seguenti sanzioni:

- Un avvertimento, per negligenza o reati minori;
- Una nota di biasimo, per colpa;
- La sospensione (per un periodo di tempo fissato dall'AICIS) o l'espulsione, per violazioni gravi o intenzionali; o reati gravi o intenzionali.

Articolo 26 – Reclami

a) Capacità ed interesse

Ogni persona fisica o giuridica, che mostri un interesse sufficiente, può presentare un reclamo e sottoporre il suo caso all'AICIS per comportamenti di un proprio iscritto.

L'AICIS può assumere d'ufficio la competenza di un caso, a seguito di verifiche o segnalazioni interne.

b) Forma

I reclami provenienti dall'esterno devono essere indirizzate al Presidente AICIS a mezzo lettera raccomandata.

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- Informazioni riguardanti il ricorrente: cognome, nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax, posta elettronica, professione ed elezione del domicilio;
- una sintesi dei fatti;
- l'identità del socio interessato dalla denuncia ed i suoi recapiti;
- i motivi del reclamo;
- la firma del ricorrente e la data;
- l'inventario dei documenti eventualmente allegati.

Ogni denuncia esterna è soggetta al pagamento di un contributo di €. 600,00 (di cui 100 per spese d'istruzione pratica), da versarsi all'atto del riscontro di ricevimento da parte della segreteria nazionale a pena di decadenza della denuncia stessa.

Se l'infrazione segnalata verrà accertata, la somma, dedotta delle spese d'istruzione pratica, sarà restituita al ricorrente e il rimborso dei costi sostenuti dal collegio di garanzia potranno essere addebitati al socio.

c) Termini – Prescrizione

Ogni reclamo deve essere presentato entro un periodo di un anno dai fatti contestati.

Le denunce presentate dopo tale termine saranno dichiarate irricevibili.

d) Inchiesta

Il Collegio Regionale dei Garanti o in caso di sua assenza tre membri della direzione regionale, nominati dal Collegio Nazionale dei Garanti, è incaricato delle indagini preliminari.

e) Indagini

Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, l'AICIS chiederà all'esperto di esprimere per iscritto la sua posizione, entro un termine di 15 giorni.

f) Limiti di tempo

Il Collegio Regionale dei Garanti o in caso di sua assenza tre membri della direzione regionale, nominati dal Collegio Nazionale dei Garanti esaminerà il reclamo entro il periodo di tempo più breve, che non può superare 4 mesi, dopo di che trasmetterà le proprie risultanze al Collegio Nazionale dei Garanti con una sintesi dei fatti;

- la disposizione del Codice Etico, che risulterebbe violata;
- la proposta di sanzione da comminare o di archiviazione.

g) L'accesso al fascicolo

Con il ricevimento della comunicazione degli addebiti il Collegio Nazionale dei Garanti invita l'esperto ad accedere al "file" entro un limite di tempo stabilito (massimo 45 giorni). L'esperto può ottenere una copia del file, a proprie spese.

h) Procedura

Il Collegio Nazionale dei Garanti stabilisce un calendario, al fine di consentire alle parti di esprimere il loro punto di vista e di essere sentite. Le note scritte dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata, a meno che le parti convengano su altri canali di comunicazione, nel quadro di una procedura in cui entrambe le parti siano ascoltate.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti determina il luogo e la data dell'udienza, a meno che le parti non decidano diversamente.

Le parti sono invitate a partecipare all'audizione mediante lettera raccomandata, a meno che le stesse abbiano concordato su un altro canale di comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'udienza.

Le parti possono assistere personalmente all'udienza ma possono pure essere rappresentate da una persona da loro scelta, debitamente confermata da un mandato speciale in forma scritta.

Le persone che eventualmente rappresentino soggetti giuridici dovranno dimostrare il loro potere di rappresentanza in sede di udienza.

Le parti possono essere assistite da un avvocato, o da qualsiasi altra persona di loro scelta.

Ogni parte, così come i testimoni e le altre persone invitate, vengono sentiti in udienza.

L'onere della prova ricade sulla parte ricorrente ma le modalità di prova non sono limitate.

Le parti possono chiedere l'audizione dei testimoni in udienza comunicando i rispettivi nomi al Collegio Nazionale dei Garanti almeno 8 giorni prima dell'udienza.

Il Collegio Nazionale dei Garanti può invitare qualsiasi persona la cui audizione sembri utile.

Il Collegio Nazionale dei Garanti ha competenza esclusiva per valutare gli elementi di prova presentati e può decidere di rinviare l'udienza con richiesta d'inchiesta complementare, quando appare necessario. In tal caso s'informa l'organismo che aveva effettuato la prima indagine che adotterà le misure necessarie entro i limiti di tempo fissati.

La contumacia di una delle parti in udienza non le impedisce di partecipare alle eventuali successive.

Nessuna nuova udienza sarà organizzata a causa della contumacia di una delle parti, a meno che ciò non sia stato preventivamente concordato tra le parti e il Collegio Nazionale dei Garanti.

La decisione deve essere scritta, motivata, datata e firmata dal Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti.

La decisione deve essere notificata alle parti con lettera raccomandata e l'originale deve essere conservato presso la segreteria AICIS per almeno tre anni.

Non può essere presentato ricorso contro la decisione.